



AGGIORNAMENTO POSIZIONE DEGLI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE E AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO AI SENSI DEL D.M. 26/10/2011

Il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 in recepimento della direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi"), con l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi, ha, tra l'altro, **modificato l'accesso all'attività degli agenti e dei rappresentanti di commercio, degli agenti di affari in mediazione.**

Il D.Lgs. n. 59/2010 ha:

- ✓ **INTRODOTTO nuove norme per regolamentare diversamente l'accesso** all'attività di agente e rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione;
- ✓ **SOPPRESSO il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio, degli Agenti di affari in mediazione:**
- ✓ **PRESCRITTO l'iscrizione obbligatoria nel Registro delle Imprese e nel REA di tutti i soggetti già iscritti nell'Elenco e nei predetti Ruoli (imprese e persone fisiche) e di tutte le imprese che intenderanno iniziare "ex novo" l'attività di agente e rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione:**
- ✓ **DEMANDATO** ad appositi Decreti Ministeriali la disciplina:
 1. del passaggio dei soggetti già iscritti (imprese e persone fisiche) dall'Elenco o dal rispettivo Ruolo al Registro Imprese o al REA
 2. delle modalità di iscrizione nei medesimi Registro Imprese/REA delle imprese che intendono iniziare "ex novo" le predette attività.

I Decreti Ministeriali sono stati emanati soltanto il 26 ottobre 2011 e la loro **efficacia è stata rinviata al 12 maggio 2012.**

A seguito di tali disposizioni normative:

- ✓ restano sostanzialmente in vigore le norme regolatrici delle attività di agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985), di agente di affari in mediazione (L. 39/1989), fatta eccezione per quelle che regolavano l'accesso alle medesime attività;
- ✓ **i dati relativi ai soggetti già iscritti (sia società che persone fisiche) devono passare dai soppressi Ruoli ed Elenchi al Registro Imprese e REA su APPOSITA COMUNICAZIONE TELEMATICA:**
- ✓ cambiano le modalità e la modulistica per l'avvio delle predette attività e vengono definite le modalità per l'avvio degli altri procedimenti previsti relativamente alle stesse.



IMPRESSE GIÀ ATTIVE: AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA

Le imprese (individuali e società), già iscritte alla data del 12 maggio 2012 nei soppressi Ruoli/Elenco e già attive, alla stessa data, nel Registro delle Imprese, **devono inviare, entro il 12 maggio 2013, una denuncia di aggiornamento della posizione** al Registro delle Imprese, da effettuare per via telematica tramite la procedura ComUnica, contenente i dati aggiornati dei soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa per ciascuna sede e/o unità locale. L'impresa plurilocalizzata deve aver già iscritto nel r.e.a. l'unità locale/i nella/e quale/i esercita l'attività completa dell'indicazione per ognuna di essa del preposto o del dipendente in possesso dei requisiti in quanto iscritto al soppresso Ruolo. Si informa che tale preposto deve essere stato nominato in via esclusiva solo per questa unità locale non potendo rivestire tale qualifica per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese.

A seguito di tale denuncia e poi successivamente ogni 4 anni per i mediatori e ogni 5 anni per i rappresentanti, l'ufficio del Registro delle Imprese verificherà la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività (es. copertura assicurativa), nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto (es. requisiti di incompatibilità e di onorabilità).

Si ricorda che i requisiti morali per lo svolgimento dell'attività sono:

- ✓ salvo non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive;
- ✓ non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, e successive modificazioni;
- ✓ non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

ATTENZIONE !!

Le imprese che non presenteranno entro il termine previsto la denuncia di aggiornamento saranno soggette all'inibizione alla continuazione dell'attività.

PERSONE FISICHE INATTIVE: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA

I soggetti, persone fisiche, iscritti nei soppressi Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione che, alla data del 12 maggio 2012, **non svolgono l'attività presso alcuna impresa,**



possono, entro il 12 maggio 2013, **isciversi nell'apposita sezione del REA** (utilizzando l'apposito modello ministeriale da inviare per via telematica tramite la procedura ComUnica).

ATTENZIONE !!

Trascorso inutilmente il termine previsto (12 maggio 2013) il soggetto interessato decadrà dalla possibilità di iscriversi successivamente nell'apposita sezione del REA; tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti di commercio) o nei 4 anni (per gli agenti di affari in mediazione) successivi al 12 maggio 2012.

Si evidenzia che l'apposita sezione del r.e.a. (transitorio) è una c.d. "area di parcheggio a pagamento" per coloro i quali hanno la necessità di conservare il requisito professionale; al contrario, il mediatore che ha sostenuto l'esame, o l'agente che è in possesso dell'idoneo titolo di studio non ha alcuna necessità di iscriversi in tale sezione.

Come accennato la denuncia di aggiornamento della posizione deve essere **effettuata esclusivamente per via telematica mediante la procedura ComUnica**. Pertanto per potervi adempiere correttamente è necessario disporre di:

- ✓ un dispositivo di firma digitale;
- ✓ un indirizzo di posta elettronica certificata;
- ✓ copia della Polizza Assicurativa dell'anno in corso, per gli agenti di affari in mediazione;
- ✓ copia dell'iscrizione a soppresso Ruolo/Elenco, per verificare i dati acquisti dal soppresso Ruolo e il numero di iscrizione allo stesso.

Nel caso in cui vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la predisposizione e trasmissione della presente denuncia, **è indispensabile contattarci entro il 28/02/2013 al fine di definire i termini e le condizioni** per la predisposizione della stessa, in quanto tale servizio rappresenta una novità in termini di adempimenti da assolvere.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.